

Separazioni e divorzi in Comune

Responsabile del Procedimento

Sig.a Petralia Michelina

Potere sostitutivo:

Segretario Comunale: Dott.ssa Paola IORIO

Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.vallata@asmepec.it.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

- **NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).**
- **Inoltre, l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.**
- **Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, ovvero 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.**

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi

Le fasi dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono:

1. Entrambi i coniugi dovranno compilare e far pervenire all'Ufficio di Stato Civile la dichiarazione sostitutiva di certificazioni secondo la modulistica presente in fondo a questa scheda (consegnandola di persona, via fax o via pec e allegando in questi due casi la copia fronte retro del proprio documento di identità);
2. Si provvederà a concordare un appuntamento con l'Ufficiale dello Stato Civile in cui dovranno essere presenti entrambi i coniugi;

3. il giorno dell'appuntamento i coniugi dovranno presentarsi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile muniti di 16,00 euro in contanti per il pagamento dei diritti;
4. nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
5. l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
6. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo sottoscritto;
7. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
8. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Documentazione:

- Documenti di identità;
- Moduli di dichiarazione sostitutiva compilati e firmati dai coniugi;
- 16,00 euro in contanti;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato da almeno tre anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Costi del servizio:

Il costo è di € 16,00, pari al costo dell'imposta di bollo, come da delibera della Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2015.

Normativa di riferimento:

- D. L. 12 Settembre 2014, n. 132 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.
- Circolare n. 16/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
- Circolare n. 19/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

Moduli di dichiarazione sostitutiva:

- Richiesta di divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
- Richiesta di separazione coniugale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
- Richiesta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile